

Iscrizione N: MI04225
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, in particolare l'art. 212, comma 7 in base al quale le garanzie finanziarie di cui sopra sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2009 (Emas);

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data **26/04/2022** registrata al numero di protocollo **53764/2022**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **21/06/2022** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **8** classe **C** dell'impresa/Ente **AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.R.L.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **08/07/2022** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **PC33CLJ9** prestate da **Zurich Insurance Plc** per l'importo di Euro **225000,00** per la categoria **8** classe **C** dell'impresa/Ente **AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.R.L.** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti non pericolosi in quanto in possesso di certificazione Emas valida fino al 08/06/2024;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.R.L.

Con Sede a: SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)

Indirizzo: VIA TRAVERSI 14

Località: Sannazzaro de' Burgondi

CAP: 27039

C. F.: 01001190188

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi
Classe **C** - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.

Inizio validità: 01/08/2022

Fine validità: 01/08/2027

AZIENDA AGRICOLA ALLEVI S.R.L.

Numero Iscrizione MI04225

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.105733/2022 del 08/07/2022



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Non Pericolosi**

Responsabile/i tecnico/i

MONCALIERI GIOVANNI
codice fiscale: MNCGNN57H24M109A
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - C

Art. 2

La revoca della garanzia finanziaria prestata con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria da ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. n. 1080697 del 27/06/2017 per la categoria 8 classe C con efficacia dal 01/08/2022.

Art. 3

La garanzia finanziaria di cui all'art. 2 resta efficace per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. **Decorso tale termine la garanzia si estingue automaticamente.**

Art. 4

(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione; delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione
- 2) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario;
- 3) L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

4) Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;

5) Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 20 giugno 2011;

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 08/07/2022

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)

